

**MEMORANDUM DI INTESA  
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE  
TRA  
IL MINISTERO DELLA SALUTE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL MINISTERO DELLA SALUTE PUBBLICA  
DELLO STATO DEL QATAR**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute Pubblica dello Stato del Qatar, d'ora in avanti denominati le "Parti", guidati dalla volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia nel settore della salute, hanno raggiunto la seguente Intesa:

**Articolo 1**

Il presente Memorandum di Intesa evidenzia l'interesse delle Parti a collaborare in tutte le importanti questioni del settore sanitario.

Le specifiche aree di collaborazione verranno definite tenendo conto degli interessi delle Parti in conformità ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo reciproco vantaggio.

Laddove possibile, le Parti coordineranno le loro azioni o promuoveranno attività congiunte nell'ambito delle Agenzie sanitarie internazionali, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

**Articolo 2**

Le Parti coopereranno nei seguenti settori:

1. Scambio di informazioni sui servizi sanitari, sulla ricerca biomedica, sui prodotti farmaceutici, nonché sulle nuove tecnologie e strumentazioni mediche.
2. Promozione di contatti diretti tra le pertinenti istituzioni ed organizzazioni dei rispettivi Paesi.
3. Scambio di letteratura medica sull'assistenza sanitaria e di materiale audio-visivo relativo al settore della salute.
4. Integrazione dei sistemi informativi di base per la salute e l'epidemiologia, comprese le telecomunicazioni e i metodi statistici per l'interoperabilità dei dati.
5. Scambio di competenze nella valutazione degli standard di qualità per l'assistenza sanitaria.

6. Scambio di competenze nella legislazione relativa alla salute e nel finanziamento dell'assistenza sanitaria.
7. Scambio di scienziati, esperti ed altri professionisti sanitari, che facilitino stage e corsi avanzati per i cittadini del Qatar.
8. Specializzazione del personale sanitario attraverso la formazione e la frequenza di scuole mediche.
9. Ogni altra forma di collaborazione nel settore della salute, concordata dalle Parti.

### **Articolo 3**

Le Parti si scambieranno visite di ricercatori e specialisti nel campo della salute a tutti i livelli, al fine di rafforzare la collaborazione e i contatti tra i rispettivi Paesi.

L'attività clinica pertinente verrà effettuata in conformità con le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle professioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche nel Paese ospitante.

### **Articolo 4**

Le Parti favoriranno lo scambio di competenze e di progetti di cooperazione collegati allo sviluppo di ospedali, di centri sanitari e di opportunità contrattuali con aziende operanti nel settore, incluse le strutture e le strumentazioni sanitarie, in conformità con le rispettive norme e regolamenti.

### **Articolo 5**

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa verranno attuate dalle Parti secondo la loro ordinaria disponibilità di bilancio, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci della Repubblica Italiana e dello Stato del Qatar.

Ciascuna Parte si farà carico di tutte le spese relative alle visite dei propri rappresentanti nell'altro Paese.

### **Articolo 6**

Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Indirizzo volto ad individuare le priorità nel quadro della collaborazione e a redigere Piani di azione. Il Comitato si riunirà ogniqualevolta necessario, secondo quanto concordato dalle Parti, alternativamente in Italia e in Qatar.

## **Articolo 7**

Il presente Memorandum d'Intesa verrà attuato in conformità con le normative italiane e qatarine, nonché con la normativa internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Le Parti coopereranno in conformità ai principi di uguaglianza, vantaggio reciproco, condivisione dei risultati e protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 8**

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Memorandum sarà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

## **Articolo 9**

Le Parti potranno emendare il presente Memorandum di Intesa per iscritto, col mutuo consenso. Gli emendamenti acquisteranno efficacia in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.

## **Articolo 10**

Il presente Memorandum d'Intesa acquista efficacia alla data del ricevimento della notifica scritta con cui la Parte qatarina informa la Parte italiana del completamento delle procedure interne richieste per la sua attuazione.

Esso sarà valido per un periodo di cinque (5) anni e verrà automaticamente esteso per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una Parte non comunichi per iscritto all'altra la propria volontà di porvi fine con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Firmato a Roma, il 20/11/2018 in due originali in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**Per il Ministero della Salute della  
Repubblica italiana**

*Il Sottosegretario di Stato  
Armando Bartolazzi*

**Per il Ministero della Salute pubblica  
dello Stato del Qatar**

*La Ministro  
Hanan Mohammed Al Kawari*